



## **Assegno di natalità per nuclei familiari nei piccoli Comuni di montagna.**

**Ente finanziatore:** Regione Abruzzo

**Obiettivi:** Contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali promuovendo iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi Comuni.

L'assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.

L'assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;

Residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite;

Convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);

Non occupare abusivamente un alloggio pubblico;

Un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l'erogazione dell'assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell'anno di riferimento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.

L'entità dell'assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:

2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;

2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;  
2.400 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;  
2.300 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo.

**Beneficiari:** La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata:

Dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;

Dall'affidatario (in caso di affidamento temporaneo);

Dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace);

Dal tutore autorizzato dall'organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all'indirizzo [sportello.regione.abruzzo.it](https://sportello.regione.abruzzo.it) su cui si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

**Scadenza:** 31 dicembre 2022

**Ulteriori informazioni:**

<https://www.regione.abruzzo.it/content/assegno-di-natalit%C3%A0-nuclei-familiari-nei-piccoli-comuni-di-montagna>